

di Paolo Bassi

Publicità ingannevole

Un editoriale non è certo l'occasione per fare il punto su un iter legislativo. Per lo specifico del 192 può essere una necessità, nel momento in cui vengano proposte, a livello nazionale e a più riprese, "abilitazioni" forse premature.

Si era anche valutato di riservare a queste note, tanto brevi quanto si spera incisive, uno spazio su Aicarr News; si è poi optato per la rivista, strumento principe per stigmatizzare una situazione.

Il Decreto Legislativo 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE" entra in vigore l'8 ottobre 2005¹ segue poi una ripubblicazione², inserendo successivamente delle note esplicative al decreto³.

Il 22 dicembre 2006 è stato approvato il Decreto Legislativo "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE.

Passiamo in rassegna il *pendent* ad oggi.

Art 4 "Adozione dei criteri, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica". Ciò avviene attraverso l'emanazione⁴ di uno o più decreti indicanti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per il contenimento dei consumi e la definizione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. Da tali decreti derivano quindi il profilo, le competenze, gli obblighi di tali figure.

Art. 6 "Certificazione energetica degli edifici. Ciò avviene attraverso⁵ l'emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, comprendendo anche le figure dei certificatori.

Art. 9 "Funzione delle regioni e degli enti locali" - Art. 17 "Clausola di cedevolezza". In sintesi le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni devono provvedere all'attuazione del decreto e possono recepire autonomamente la direttiva, con apposita legislazione, definendo le linee guida sempre nel rispetto del "sentire" nazionale e comunitario.

Ad oggi, a livello nazionale, non sono definite le linee guida (decreti applicativi di cui agli articoli sopraccitati) e quindi anche i criteri per la qualifica di certificatore.

Ad oggi la Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito autonomamente la direttiva Europea definendo le linee guida, per altre Regioni si è in fase di definizione.

Siamo quindi nel regime transitorio (Art. 11 e allegati) che indica, in sintesi, i criteri di calcolo e verifica per la determinazione del fabbisogno di energia primaria nella sola climatizzazione invernale. Tale regime transitorio si conclude con le emanazioni dei decreti di cui al *pendent*.

Questo lo stato dell'arte, al lettore le considerazioni finali sull'opportunità di "abilitarsi", oggi, come certificatore energetico.

Paolo Bassi
(paolo.bassi@ipobi.it)

⁽¹⁾ GU n. 222 supplemento ordinario n. 158 del 23 settembre 2005

⁽²⁾ GU n. 241 del 15 ottobre 2005

⁽³⁾ Valga anche la Circolare 23 maggio 2006, concernente chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative

⁽⁴⁾ Entro 120 gg dall'8 ottobre 2005 (quindi entro l'8 febbraio 2006)

⁽⁵⁾ Entro 180 gg dall'8 ottobre 2005 (quindi entro l'8 aprile 2006) cfr. comma 9